



Detta erogazione, identica a quella convenuta con l'accordo 27 luglio 1954 in relazione al precedente aumento degli assegni familiari, è motivata dal danno che deriva al personale dall'assorbimento della aggiunta di famiglia, la quale, a differenza degli assegni familiari, è computabile ad ogni effetto retributivo (e quindi anche per il computo delle indennità di anzianità e di preavviso).

In seguito al predetto assorbimento, le indennità annue contrattuali di famiglia per il personale dell'I.H.A. sono ridotte come segue:

- per la moglie non fornita di reddito:
da L. 79.696 a L. 73.768
- per il 1° figlio:
da L. 24.016 " " 14.656
- per il 2° figlio e successivi:
da L. 25.016 a L. 15.656

I precitati accordi comportano per l'Istituto i seguenti oneri economici:

- una spesa annua di L. 3.000.000 circa di cui L. 500.000 circa a carico di altre questioni) per l'aumento degli assegni